

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 783/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 724/2010 recante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale di talune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 724/2010 della Commissione ⁽²⁾, che prevede un limite di catture del 15 % di novellame di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano o, se il quantitativo di merluzzo bianco nel campione è superiore al 75 % del totale delle quattro specie in un'unica retata, il livello limite di catture è fissato al 10 %, in peso, di novellame delle suddette specie.
- (2) In conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 724/2010 viene prelevato un campione se si stima che siano presenti in una retata almeno 300 kg di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano.
- (3) Come stabilito nelle consultazioni in materia di pesca per il 2011 tenutesi il 4 dicembre 2010 tra l'Unione e la Norvegia, è opportuno che l'Unione modifichi i principali parametri del sistema di chiusura in tempo reale nel Mare del Nord e nello Skagerrak, ad esempio il livello di catture limite e il quantitativo minimo stimato di pesce delle specie considerate contenuto in una retata, in modo da rendere il sistema più efficace.
- (4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 724/2010.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 213 del 13.8.2010, pag. 1.

- (5) Il comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura non ha emesso un parere in merito alle misure previste dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 724/2010 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Livello limite di catture

1. Il livello di catture che determina la chiusura in tempo reale delle attività di pesca, di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è pari al 10 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie di cui all'articolo 2, presente in un'unica retata.
2. Tuttavia, se il quantitativo di merluzzo bianco nel campione è superiore al 75 % del totale delle quattro specie in un'unica retata, il livello limite di catture è fissato al 7,5 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie presente in un'unica retata.»;

- 2) nell'allegato I, il punto 3 è sostituito dal seguente:

- «3. È prelevato un campione se si stima che siano presenti in una retata almeno 200 kg di qualunque mescolanza di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro o merlano.
 - a) La dimensione minima del campione è pari a 200 kg di qualunque mescolanza di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro o merlano.
 - b) Il campione deve essere prelevato in modo tale che rispecchi la composizione delle catture in relazione alle quattro specie.
 - c) Se opportuno, tenuto conto della dimensione delle catture, il campione deve essere prelevato all'inizio, a metà e alla fine delle catture.»

